

Rivista bimestrale dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. N. 06 - 12/2024

Speciale

CITTÀ IN SCENA

Un ampio sguardo sui
processi di rigenerazione urbana
e il racconto di esperienze
che trasformano l'Italia

TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Il ruolo del Mase
nell'intervista alla
viceministra Vannia Gava

06

Digitalizzazione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri: *la transizione digitale diventa transizione normativa*

di **Chiara Micera**, avvocato Studio legale Micera



Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, meglio noto come il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, è un documento normativo che aveva ed ha **l'ambizioso scopo di una organica trattazione della disciplina in favore dei lavoratori, e nel corso degli anni, ha subito notevoli modifiche ed integrazioni**, basti pensare da ultimo, al D.L. 2 marzo 2024 n. 19, che ha introdotto la c.d. “patente a punti”, obbligatoria per lavorare nei cantieri temporanei o mobili a far tempo dallo scorso primo ottobre.

All'art. 1 della citata legge, il Legislatore enuncia preliminarmente la finalità della legge, e cioè il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, mediante il riordino ed il coordinamento in unico testo. A seguire prevede delle fonti di riferimento integrative espressamente richiamate, a volere delineare un quadro completo di norme di rango primario, e segnatamente, precisa che il perseguimento della finalità avverrà nel rispetto a) delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia; b) in conformità dell'art. 117 della Costituzione avente ad oggetto la potestà legislativa Stato-Regioni; c) agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ed alle relative norme di attuazione.

Attraverso l'applicazione graduata ed integrata delle norme sopracitate, ci si propone di garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età, ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

A seguire viene espressamente richiamata la normativa sul rispetto della privacy, specificando che tutti gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi sono effettuati secondo i principi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'evoluzione tecnologica e la transizione digitale in corso stanno modificando detto assetto, atteso che le esigenze di normazione oggi appaiono riferibili all'utilizzo di nuovi processi, metodi ed applicativi tecnici.

Invero, una previsione in tale senso appare già nel Testo Unico citato, quando nella Sez. VIII titolata “Documentazione tecnica amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, è inserito l'art. 53 che regola la “Tenuta della documentazione”, ove al primo comma, espressamente si prevede:

“È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente



decreto legislativo”.

In informatica, il concetto dell'elaborazione dei dati indica un qualsiasi procedimento che comporta la conversione dei dati in informazioni tramite algoritmi (definizione di Wikipedia).

Considerando la normativa del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha ribadito l'obbligatorietà dell'uso della gestione informativa digitale delle costruzioni, anche nella fase esecutiva dell'appalto, e quindi del cantiere, ne discende che il Testo Unico sulla sicurezza dovrà necessariamente essere applicato, considerando altre e diverse fonti normative, in combinato disposto. L'argomento è di viva attualità, considerando che sono all'esame del Legislatore, ma altresì dell'opinione pubblica, e comunque di tutte le parti sociali, le riflessioni aventi ad oggetto le opportunità fornite dall'avvento delle tecnologie in termini di miglioramento della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione delle malattie professionali (e sul punto vedasi da ultimo, la portata innovativa del D.Lgs. 135 del 2024 sulla valutazione del rischio cancerogeno), ma altresì la necessità di un contemperamento con la disciplina della legge privacy, e della normativa giuslavoristica e sindacale, ad esempio sul monitoraggio della prestazione dei lavoratori.

Il sopracitato articolo 53, con espresso riferimento alla gestione documentale, introduce una serie di principi volti a mitigare i rischi di un inadeguato accesso alle informazioni, perimetrando ruoli e funzioni. Infatti si preoccupa, tra l'altro, che vi sia una chiara qualifica ed abilitazione dei soggetti nominati dal datore di lavoro per gli adempimenti, che la validazione dei dati sia consentita solo alle persone individuate quali responsabili in funzione della natura dei dati stessi, nonché a presidi di sicurezza informatica, come la duplicazione della memorizzazione dei documenti su due distinti supporti o che siano implementati costantemente programmi di protezione e controllo del sistema dei codici virali. Ritornando alla disciplina della gestione informativa digitale delle costruzioni, l'art.43 con il relativo allegato I.9,

richiama espressamente quali norme di applicazione sussidiaria, le c.d. norme tecniche volontarie, di cui al Regolamento Ue n.1025/2012.

Esse sono espressioni degli Organismi di normazione nazionali, europee ed internazionali aventi lo scopo di armonizzare le specifiche tecniche di prodotti e servizi.

Questo ruolo è svolto nel nostro ordinamento da Uni, acronimo che sta per Ente Italiano di Normazione, il quale emana e pubblica i propri documenti legislativi, espressione di un lavoro di concerto di “tavoli tecnici”.

Dette norme sono precedute dalle c.d. Prassi di Riferimento (nota con l'acronimo PdR), che come riferisce il titolo stesso di dette fonti, sono una raccolta organizzata di usi in un determinato settore, messe a disposizione degli operatori, in maniera pubblica e gratuita, per poter ricevere le osservazioni al testo per la durata di cinque anni, decorsi i quali il risultato di tali emendamenti darà vita ad una norma Uni ad esecuzione volontaria (sebbene l'espresso richiamo all'applicazione delle stesse, introdotto nel Nuovo Codice dei Contratti, l'abbia fatte assurgere a un diverso e superiore grado nella gerarchia delle fonti).

In questo articolo, vogliamo segnalare la pubblicazione avvenuta lo scorso 26 settembre, sul portale dell'Uni, della PdR 168:2024, dal titolo “Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, alla cui stesura ha collaborato anche Ance. La prassi in commento è stata sviluppata al fine di delineare, attraverso un approccio sistemico, le attività documentali relative alla salute e alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L'obiettivo è semplificare le procedure di inserimento, consultazione e verifica dei documenti nell'ACDatSS (Ambiente di Condivisione Dati di Salute e Sicurezza).

Detto documento è stato redatto richiamando quali riferimenti normativi sia il Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, ma altresì il gruppo di norme internazionali Uni En Iso 19650, dal titolo “Organizzazione



e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia ed alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling", nonché delle corrispondenti norme di recepimento nel nostro ordinamento, da applicarsi in via sussidiaria, Uni 11337 dal titolo "Edilizia ed opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni".

È molto interessante vedere quanto i paradigmi, le fattispecie tipizzate portate del testo legislativo, siano declinate nelle norme tecniche, ibridando le visioni ed i punti di osservazione, del giurista da un lato, e del tecnico dall'altro.

Secondo la norma Uni 11337, l'Ambiente di Condivisione dei Dati, meglio noto come AcDat, o Common Data Environment, viene definito "Fonte informativa concordata per una determinata commessa o cespite immobile, per raccogliere, gestire e per inoltrare ciascun contenitore informativo per tutta la durata della gestione di una commessa".

La descrizione attenziona sulla funzione di *repository* della piattaforma, ove è possibile esercitare la gestione dei dati che, per l'appunto come sopra indicato nel commento dell'art. 53 del Testo Unico, attraverso l'utilizzo degli algoritmi, realizzano le informazioni.

Corrispettivamente la definizione del Bim (acronimo del Building Information Modeling) portata nella norma Uni En Iso 19650-1:2019, punto 3.3.14) è "Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale".

In questo caso, il punto di interesse della definizione sta nella circostanza che le informazioni, strutturate in una rappresentazione digitale, consentono di creare una base decisionale nelle varie fasi, progettazione, costruzione, ed esercizio.

A tale fine è necessario però organizzare le informazioni, ma altresì dare alle stesse un livello gradato di sviluppo, che la PdR in commento definisce "Livello di digitalizzazione dei processi decisionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione alle caratteristiche della soluzione proposta dalla PdR".

Il documento ne individua tre: il primo prevede una gestione di una struttura ad albero di cartelle standardizzata, un secondo aggiunge funzioni di ricerca, filtro e gestione dei documenti avvalendosi dei c.d. "metadati", ed un terzo Livello di Sviluppo 3, che consente il collegamento alla gestione delle informazioni in Bim, nonché all'utilizzo della blockchain per la garanzia dell'autenticità dei documenti, fino al

Digital Twin di un'opera in costruzione, così come anche previsto dall'art.30 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Per strutturare i flussi documentali tra i vari attori coinvolti nella salute e sicurezza nei cantieri, si adotta la "Matrice di Responsabilità", nota con l'acronimo Raci, indicata nell'Appendice A della prassi di riferimento. Questa matrice è comunemente utilizzata nel *project management* ed è frequentemente richiesta nei disciplinari delle gare d'appalto con offerta economicamente più vantaggiosa. Essa chiarisce ai soggetti coinvolti il loro ruolo e le loro responsabilità riguardo a ciascun documento, decisione o scadenza che caratterizza un determinato procedimento.

La breve disamina permette di concludere quanto nel documento siano declinati i criteri portati nell'art.53 del Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in una logica *digital*, mutuando logiche e paradigmi giuridici tradizionali. La transizione digitale diventa transizione normativa, e non potrebbe essere altrimenti, in quanto nell'Ambiente di Condivisione Dati, operano diversi soggetti di un processo di lavoro, una *societas*, e *ubi societas, ibi ius*, come recita il broccardo.